

UTILIZZO AGRONOMICO DELLE TERRE DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

DGR n. 993 del 18 marzo 2005

*Decreto del Dirigente della Direzione politiche agroambientali
e servizi per l'agricoltura n. 348 del 17 agosto 2005*

MANUALE GENERALE

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. FONTI NORMATIVE.....	3
3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DERIVAZIONE DELLE TERRE DI PULIZIA E LAVORAZIONE DELLE BARBABIETOLE.....	4
4. SOGGETTI RICHIEDENTI.....	7
5. AZIENDE UTILIZZATRICI.....	7
6. DISPOSIZIONI DI CARATTERE FITOSANITARIO ED AGRONOMICO.....	8
7. DISPOSIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE.....	9
8. DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ.....	9
8.1 Dichiarazione di inizio attività.....	9
8.2 Allegati alla dichiarazione di inizio attività.....	9
9. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	10
10. PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....	10
11. CONTROLLI.....	11

1. PREMESSA

La Giunta regionale con deliberazione n. 993 del 18 marzo 2005, ha definito gli “Indirizzi e linee guida per l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla barbabietola da zucchero”.

Con decreto regionale n. 348 del 17 agosto 2005 sono stati stabiliti gli indirizzi e linee guida per l'attuazione di quanto disposto dalla DGR.

Con DGR n. 3549 del 30 dicembre 2010 la Giunta ha affidato all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) tutte le funzioni facenti capo agli ex servizi dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura tra cui la disciplina riguardante l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero ai sensi della DGR 18 marzo 2005, n. 993.

Il presente documento indica le procedure, le modalità ed i documenti per la corretta gestione dell'istruttoria da effettuare sulle domande di autorizzazione.

La relativa normativa, modulistica e documentazione di supporto è consultabile nel sito internet dell'AVEPA all'indirizzo <http://www.avepa.it/terre da barbabietole>.

2. FONTI NORMATIVE

Le disposizioni normative in materia di terre derivanti dalle barbabietole da zucchero sono le seguenti:

- RDL 8 maggio 1904, n. 368, “Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi 21 marzo 1900 e della legge 7 luglio, n. 195 e n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”;
- d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152: “Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ” e successive modifiche;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e successive modifiche;
- decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articolo 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;
- decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999: “Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola” e successive modifiche;
- decreto del Ministero dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471: “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni”;
- decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che detta le disposizioni in materia di condizionalità e conseguenti DGR di applicazione;
- leggi regionali n. 61/85 e n. 11/2004, inerenti la regolamentazione di pianificazione territoriale comunale;
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3: “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

- DGR 4 ottobre 2002, n. 2803 relativa agli interventi situati all'interno delle aree della rete "Natura 2000", individuate dalla DGR 6 agosto 2004, n. 2673 e successive modifiche;
- DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del Dirigente dell'Unità complessa "Sistema informativo settore primario e controllo" n. 16/SISP del 24 dicembre 2004 così come modificate dalla DGR n. 4098 del 30.12.2005;
- DGR 18 marzo 2005, n. 993 "Indirizzi e linee guida per l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla barbabietola da zucchero";
- DGR n. 3549 del 30 dicembre 2010 con la quale sono state affidate all'AVEPA tutte le funzioni facenti capo agli ex servizi dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura.

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DERIVAZIONE DELLE TERRE DI PULIZIA E LAVORAZIONE DELLE BARBABIETOLE

Con DGR 18 marzo 2005 n. 993 sono state fornite le linee guida per l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero.


Queste terre si originano dal processo di lavorazione e pulizia delle barbabietole da zucchero a seguito delle varie operazioni necessarie al fine di ottenere lo zucchero quale prodotto finale.

L'intero processo può essere schematizzato come riportato in **tabella 1**.

Ciò che rileva ai fini del presente manuale riguarda la corretta gestione delle "terre di restituzione" e delle "terre di fluitazione o di decantazione" che possono essere utilizzate agronomicamente purché siano garantiti:

- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/1999;
- il raggiungimento del miglioramento delle caratteristiche dei suoli e l'apporto di un sostanziale beneficio alla fertilità dei terreni agrari;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e paesaggistica ed urbanistiche.

RADICE DELLA BARBABIETOLA






Tabella 1

4. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti che possono promuovere l'utilizzo delle terre derivanti dalla lavorazione delle barbabietole sono gli zuccherifici e relativi stabilimenti che effettuano la prima lavorazione con pulizia delle barbabietole da zucchero.

Questi devono presentare la dichiarazione di inizio attività (**allegato B**), con relativa documentazione, al/ai comune/i dove sono dislocati i terreni interessati e all'AVEPA.

Contestualmente all'inizio dell'intervento, il rappresentante legale dello zuccherificio, o il suo delegato, che ha sottoscritto la dichiarazione di inizio attività, ne dà comunicazione alle amministrazioni pubbliche presso le quali la stessa dichiarazione di inizio attività è stata presentata.

I soggetti di cui sopra effettuano le operazioni di distribuzione delle terre che comprendono le seguenti fasi:

- caricamento sui mezzi di trasporto;
- trasporto dallo stabilimento di produzione al sito di utilizzazione;
- accumulo temporaneo;
- spargimento;
- livellamento dei terreni e miscelazione con gli strati superficiali del suolo.

Possono avvalersi, per le operazioni sopra elencate, di intermediari che devono essere individuati e segnalati tramite comunicazione da effettuare almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni.

5. AZIENDE UTILIZZATRICI

Le aziende utilizzatrici sono aziende agricole che danno la disponibilità alla distribuzione delle terre su parte o tutti i terreni condotti. Queste aziende devono preventivamente costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all'Anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del Dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre 2004 così come modificate dalla DGR n. 4098 del 30 dicembre 2005.

Le medesime aziende si impegnano a rispettare gli obblighi previsti all'allegato A della DGR 18 marzo 2005 n. 993 (**allegati E, F e G**).

Premesso che il quantitativo massimo di terre distribuito non può essere superiore a mc 2.000 per ettaro, raggiunto il quale, sulle medesime superfici non potranno essere distribuite ulteriori terre di pulizia nei successivi dieci anni, si precisa che, nel caso in cui, le terre in oggetto non siano state trattenute per cinque anni nelle aree di pertinenza degli stabilimenti, le aziende hanno l'obbligo di:

- non coltivare chenopodiacee, per cinque anni, nei suoli interessati alla distribuzione delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole;
- rispettare gli avvicendamenti colturali come da piano allegato all'istanza previsti secondo quanto indicato in apposita dichiarazione (**allegato E**).

6. DISPOSIZIONI DI CARATTERE FITOSANITARIO ED AGRONOMICO

In ordine alle disposizioni di carattere fitosanitario ed agronomico si richiama e si riporta di seguito quanto già stabilito con decreto del dirigente della Direzione politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura n. 348 del 17 agosto 2005:

- a) le terre devono esse trattenute dagli zuccherifici, per almeno 5 anni, nelle aree di pertinenza degli stabilimenti o in aree recintate adiacenti o vicine agli zuccherifici e delle quali gli stessi zuccherifici abbiano la proprietà, il godimento o la detenzione;
- b) è richiesto di effettuare uno stoccaggio adottando delle modalità di identificazione della massa delle terre provenienti dalle diverse campagne bieticole;
- c) al fine di consentire agli uffici della Pubblica amministrazione eventuali controlli e verifiche, gli zuccherifici devono prevedere la segnatura annuale delle diverse masse (tramite picchetti, transenne, divisori), con rappresentazione cartografica ed un'ideonea scala del sito di deposito, delle masse depositate e dei punti di segnatura, nonché la riproduzione fotografica del sito così allestito;
- d) la documentazione dimostrativa deve essere conservata dallo stabilimento per il periodo corrispondente allo stoccaggio di ciascuna massa;
- e) decorsi i cinque anni di permanenza in dette aree, le terre possono essere utilizzate ai fini agronomici, senza che si possano presumere controindicazioni di carattere fitosanitario;
- f) se nel corso dei controlli effettuati si verificasse l'impossibilità di identificare le differenti masse e determinarne la durata del loro stoccaggio, si applicherà il vincolo di tutela di cui al successivo punto;
- g) è fatto obbligo ai proprietari, a coloro che hanno il godimento e/o la conduzione delle superfici sulle quali si effettua l'utilizzazione diretta delle terre di pulizia di non coltivare, per un periodo di tempo di almeno 5 anni dalla data della distribuzione, la barbabietola da zucchero o altre chenopodiacee (es. spinacio);
- h) il quantitativo massimo di terre distribuito non può essere superiore a mc 2000 per ettaro. Una volta raggiunto il suddetto limite quantitativo, sulle medesime superfici non potranno essere distribuite ulteriori terre di pulizia nei successivi 10 anni;
- i) l'aratura del terreno, che ha ricevuto le terre di pulizia, deve essere fatta ad una profondità complessiva pari ad almeno il doppio dell'altezza dello strato del materiale apportato, fermo restando il limite massimo di 50 cm. L'aratura deve essere effettuata entro 5 giorni dalla distribuzione delle terre di pulizia;
- j) deve essere applicato il Codice di buona pratica agricola di cui al d.m. 19 aprile 1999 e della normativa vigente in materia di tutela delle acque, in particolare, l'utilizzazione deve avvenire, preferibilmente, mediante distribuzione uniforme, al fine di interessare, per una profondità massima di 50 cm, lo spessore di terreno maggiormente esplorato dagli apparati radicali delle colture;
- k) l'accumulo temporaneo delle terre in prossimità dei siti di utilizzazione, effettuato nell'attesa della distribuzione, è ammesso per un periodo non superiore a 60 giorni;
- l) l'accumulo temporaneo delle terre sui suoli agricoli, che saranno successivamente coltivati a barbabietola da zucchero o altre chenopodiacee, è ammesso solo nel rispetto delle indicazioni di profilassi fitosanitaria di cui ai precedenti punti.

7. DISPOSIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE

L'utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale.

In particolare è vietato l'utilizzazione delle terre:

- a) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- b) entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) per le acque marino - costiere e quelle lacuali entro 5 m di distanza dall'inizio dell'arenile;
- d) nei terreni innevati, allagati o saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.

8. DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

8.1 Dichiarazione di inizio attività

Gli zuccherifici che intendono utilizzare le terre di pulizia delle barbabietole devono presentare al Comune nel cui territorio sono ubicate le superfici interessate all'impiego delle terre e all'AVEPA dichiarazione di inizio attività, redatta su apposito modello (**allegato B**) a firma del legale rappresentante o di un suo delegato. La dichiarazione deve essere corredata di tutti gli allegati previsti.

8.2 Allegati alla dichiarazione di inizio attività

1. Asseverazione di conformità (**allegato C**) ovvero relazione tecnico-agronomica - "Piano di intervento" sottoscritta da un tecnico professionista abilitato, e dal medesimo asseverata ai sensi dell'articolo 481 del codice penale circa la conformità dell'intervento alla normativa nazionale e regionale, completa di tutti gli allegati e riportante le seguenti indicazioni:
 - a) bacino bieticolo di provenienza delle terre da utilizzare;
 - b) sito di produzione delle terre di pulizia, modalità e durata dello stoccaggio, con indicazione del lotto;
 - c) modalità e tempi di esecuzione dei lavori. I tempi di esecuzione non possono essere superiori alla durata di un anno, trascorso il quale dovrà essere trasmessa una nuova dichiarazione;
 - d) descrizione delle modalità di distribuzione sui suoli agricoli, evidenziando le diverse fasi delle operazioni, i cantieri, le macchine e le attrezzature utilizzate, nonché le modalità di accumulo temporaneo;
 - e) planimetria della superficie dei suoli agricoli sui quali si intendono distribuire le terre di pulizia, con l'individuazione, attraverso apposita colorazione e/o campitura, dei mappali, o parte dei medesimi, interessati all'utilizzazione, nonché delle aree sottoposte a vincolo, in riferimento a divieti di legge. La planimetria e la relazione conterranno la specifica della superficie totale dei mappali e della superficie netta utilizzata; (*allegato*)

- f) piano quotato progettuale riferito ai capisaldi della Carta tecnica regionale (CTR) regionale, ove identificabili, ovvero della rete consortile dei Consorzi di bonifica, prima e dopo l'intervento sui terreni oggetto di distribuzione delle terre (*allegato*);
 - g) relazione di calcolo riferita al piano quotato di cui al punto precedente, con l'indicazione complessiva del quantitativo di terre di pulizia da distribuire. Il quantitativo di terre deve essere fissato in funzione delle caratteristiche agronomiche, delle sistemazioni idraulico-agrarie presenti nei suoli agricoli destinati ad accogliere il materiale, tenuto conto dell'eventuale presenza di altre sistemazioni o miglioramenti fondiari limitrofi che possono trarre pregiudizio dalla distribuzione delle terre (*allegato*);
2. prospetto dei terreni oggetto di utilizzazione (**allegato D**) riportante natura, composizione e caratteristiche dei suoli agricoli che ricevono le terre, corredato da analisi, per ciascun appezzamento, eseguita da un laboratorio di analisi accreditato, secondo le procedure di campionamento e i metodi di analisi conformi al d.m. 13 settembre 1999. "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". I parametri analitici che devono essere determinati sono: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, N, P, K;
 3. piano degli avvicendamenti colturali (**allegato E**), a firma del conduttore dei suoli agricoli, riguardante la rotazione colturale prevista per il quinquennio di impegno, con particolare riferimento alla non coltivazione delle chenopodiacee, nei casi in cui le terre provenienti dalla pulizia delle barbabietole non siano state trattenute per cinque anni nelle aree di pertinenza degli stabilimenti;
 4. atto d'impegno (**allegato F**), a firma del conduttore dei suoli agricoli, al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli derivanti a suo carico dalla dichiarazione di inizio attività, dalla relazione tecnico-agronomica - "Piano di intervento" e dalla documentazione presentata dal soggetto proponente, nonché delle disposizioni di carattere fitosanitario ed agronomico e delle disposizioni di tutela ambientale;
 5. convenzione (**allegato G**) relativa agli impegni reciproci che intercorrono tra lo zuccherificio proponente e il conduttore dei suoli agricoli sui quali avviene l'utilizzazione agronomica delle terre.

9. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata agli Enti competenti: Comuni sui quali ricadono i terreni interessati dall'utilizzo delle terre e l'AVEPA.

L'istanza deve essere inoltrata all'AVEPA Sede centrale - via N. Tommaseo 67/C - 35131 Padova tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it.

10. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Dalla data del ricevimento della dichiarazione di inizio attività e della documentazione allegata ha inizio il periodo di tempo di 30 giorni, naturali e consecutivi, decorsi i quali il soggetto proponente può iniziare, sotto la propria responsabilità, le attività indicate. Nel caso in cui la data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, della relazione tecnico-agronomica - "Piano di intervento" e della relativa documentazione all'AVEPA differisca dalla data di presentazione al Comune, il periodo di tempo di 30 giorni decorre dall'ultima delle due date in ordine cronologico.

Se in fase istruttoria si rileva la necessità di chiarimenti o integrazioni documentali, l'ufficio comunica la richiesta alla ditta interrompendo così i termini di cui sopra. Di detta sospensione dei

termini, e della relativa motivazione, dovrà essere data comunicazione, oltre che all'interessato, anche alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte.

I termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta per la valutazione dell'intervento programmato.

L'attività istruttoria dell'AVEPA viene formalizzata con verbale istruttorio e consiste:

- in una fase di accertamento della presenza della documentazione necessaria. L'AVEPA, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere pareri e valutazioni di enti specializzati, quali ad esempio il Consorzio di bonifica, l'ARPAV, ecc.
- in una analisi della congruità di quanto indicato nella relazione rilasciata dal tecnico rispetto agli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti.

L'AVEPA si riserva in fase istruttoria di effettuare ulteriori verifiche in loco presso lo zuccherificio e le aziende utilizzatrici al fine di verificare:

- modalità di stoccaggio;
- modalità di distribuzione.

11. CONTROLLI

A seguito della comunicazione dell'inizio dell'intervento da parte dello zuccherificio, l'AVEPA può effettuare dei controlli volti a verificare il rispetto degli impegni assunti quali:

- modalità di distribuzione;
- tempi di distribuzione;
- quantitativi;
- cumuli temporanei.

Inoltre nell'arco dei cinque anni potrà essere oggetto di verifica il rispetto del piano degli avvicendamenti di cui all'**allegato E**.

Qualora nel corso dei controlli effettuati da parte dell'AVEPA siano ravvisate irregolarità nella conduzione dei lavori, verrà segnalato ai soggetti competenti al fine di adottare i seguenti provvedimenti:

- la sospensione delle attività, fino alla messa in atto degli adeguamenti del caso o richiesti dalle amministrazioni, qualora l'intervento sia realizzato in maniera parzialmente difforme da quanto indicato nella documentazione progettuale. Ciò al fine di rispettare le informazioni contenute nella relazione tecnico-agronomica - "Piano di intervento" comunicate alle amministrazioni con la dichiarazione inizio attività e relativi documenti allegati;
- l'interruzione delle attività e il ripristino delle condizioni originarie nel caso di apporto di materiali non conformi a quanto indicato nella documentazione progettuale, fatta salva comunque la necessità di attivare le procedure di bonifica dei suoli e delle falde nel caso in cui l'intervento sia causa di inquinamento o di un pericolo concreto, secondo quanto previsto dall'articolo 73 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 471/1979.

Allegato A



Qualora le irregolarità rilevate configurino dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti di legge o la possibilità di adeguare l'intervento e l'irregolarità verrà segnalata ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione di cui all'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Le irregolarità saranno oggetto di valutazione anche ai fini delle ricadute sul rispetto delle norme di condizionalità qualora configurino mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA) di cui al decreto ministeriale di riferimento e delle delibere regionali attuative.